

Comune di SELLANO (Prov. PG)

UFFICIO ELETTORALE

NORME INTESA A FAVORIRE L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO DEGLI ELETTORI NON DEAMBULANTI

IL SINDACO

Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 15, come modificata dall'art. 8 della legge 4 agosto 1993, n. 277;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno, Direzione Centrale dei Servizi elettorali n. 3/1991, in data 3 febbraio 1991;

RENDE NOTO

che gli elettori non deambulanti, quando la sede della sezione elettorale alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del comune allocata in sede esente da barriere architettoniche.

Per lo scopo, sono state individuate le seguenti sezioni elettorali esenti da barriere architettoniche o che, con strutture appositamente predisposte, saranno accessibili con sedia a ruote:



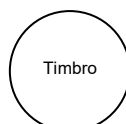
SEZIONE	UBICAZIONE DEI SEGGI
1	VILLAMAGINA – VILLAGGIO PROTEZIONE CIVILE
4	VILLAMAGINA – VILLAGGIO PROTEZIONE CIVILE

In dette sezioni, adeguatamente arredate, gli elettori non deambulanti potranno agevolmente esercitare il loro diritto di voto nonché svolgere le funzioni di componente di seggio o di rappresentante di lista o di rappresentante di partito o gruppo politico o dei promotori del referendum e di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni dell'ufficio elettorale.

Per esercitare il diritto di voto in sezione diversa da quella di iscrizione dovrà essere esibita, unitamente alla tessera elettorale, attestazione medica rilasciata gratuitamente dall'Azienda Sanitaria Locale, anche in precedenza per altri scopi, o copia autentica della patente di guida speciale, purchè dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

Il presente avviso, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito nel sito Web istituzionale di questo comune.

Dalla Residenza municipale, li 06 FEBBRAIO 2018



IL SINDACO

ATTILIO GUBBIOTTI